



IL PRESIDENTE

CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE

Commissione per il regolamento e la riforma

Audizione del Presidente dell'A.M.M.I.

10 febbraio 2021



IL PRESIDENTE

Signor Presidente e Signori Consiglieri,

ringrazio anzitutto, a nome dell'Associazione Nazionale dei Magistrati Militari, che ho l'onore di rappresentare in qualità di Presidente, per il cortese invito a voler esprimere, attraverso questa audizione, osservazioni sul tema del "Passaggio da funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella sede di Roma" di cui al dossier n. 281/2020/RR del Consiglio.

L'Associazione esprime l'auspicio che l'audizione dei suoi rappresentanti diventi una prassi virtuosa in tutte le occasioni nelle quali il Consiglio si occuperà di questioni ordinamentali generali, acquisendo così l'avviso della Magistratura militare associata nel corso dell'istruttoria delle sue pratiche.

Venendo al merito della questione all'esame del Consiglio, si svolgono le seguenti osservazioni.

Il punto di partenza delle considerazioni in materia ordinamentale è rappresentato, come sempre, dalla previsione dell'articolo 52, comma 4, del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), a mente del quale "Lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza, l'avanzamento e il trattamento economico dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili. Ai fini dell'anzianità, è valutato anche il servizio prestato presso altre magistrature."

Da questa previsione normativa si trae la conclusione che ai magistrati militari si estendono le norme dell'ordinamento giudiziario ordinario, con la formula legislativa adeguatrice "in quanto applicabili".



IL PRESIDENTE

È evidente, poi, e non controverso, che tale opera di adeguamento applicativo debba essere operata dall'organo di autogoverno della Magistratura militare, considerate le attribuzioni consiliari previste dagli articoli 61 e seguenti C.o.m.

Ciò premesso, sul tema in oggetto dispone espressamente l'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (recante “Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150”), stabilendo che “Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all'interno dello stesso distretto, né all'interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni (...)”.

In passato il Consiglio (con la Circolare n. 61 del 2007 e successivi aggiornamenti) ha ritenuto di interpretare e applicare detta norma nel senso che il principio di cui al citato articolo 13 è stato ritenuto applicabile nell'ambito giudiziario militare – in senso discendente – “con il limite anziché distrettuale meramente geografico-regionale”.

Ciò comporta che il mutamento di funzioni da Uffici giudiziari militari di legittimità e di appello (che hanno tutti sede in Roma) ad Uffici giudiziari militari di primo grado con sede in Roma non possa avvenire e il magistrato interessato a tale mutamento debba accedere a una delle diverse sedi di Napoli o Verona.

Tale interpretazione, ragionevolmente adottata per tentare una possibile applicazione della norma anche all'ordinamento giudiziario militare, rappresenta tuttavia un limite particolarmente rigoroso alle possibilità di tramutamento di sede e funzioni del magistrato militare, se concretamente valutate in rapporto alla organizzazione della Giustizia militare e in raffronto a quella della Giustizia ordinaria.

Il decreto legislativo n. 160/2006 è scritto e ragionato avendo come riferimento l'organizzazione giudiziaria ordinaria, che è articolata in tutte le venti regioni italiane ed è



IL PRESIDENTE

strutturata in ventisei distretti di Corti di Appello (cui si aggiungono tre sezioni staccate di Corte e gli Uffici giudiziari con competenza nazionale: Corte di Cassazione e relativa Procura Generale, Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, Tribunale superiore delle acque pubbliche).

La struttura organizzativa della Magistratura militare non è in alcun modo comparabile a quella ordinaria, né nel numero degli Uffici né dal punto di vista della collocazione regionale.

La specificità organizzativa deve peraltro essere considerata un vero e proprio tratto della «specialità» della Giustizia militare e come tale si ritiene che debba essere trattata, con riguardo a questa e ad altre norme ordinarie, per le quali si auspica una interpretazione applicativa del Consiglio che esalti tale specialità, adottando previsioni attuative peculiari.

Nella specie, appare possibile ritenere che il vincolo distrettuale e, in subordine, regionale, previsto dal citato articolo 13, comma 3, non si applichi in alcun caso ai mutamenti di funzioni dei magistrati militari, in considerazione delle peculiarità organizzative che caratterizzano la Giustizia militare quanto a numero di Uffici, dislocazione territoriale degli stessi e limitatezza dell'organico, permettendo pertanto il mutamento di funzioni (in senso discendente quanto ascendente) senza limitazioni di sede.

Ringraziando per l'utile occasione di confronto, l'Associazione Nazionale dei Magistrati Militari rimane a disposizione del Consiglio per qualsiasi ulteriore approfondimento ritenuto opportuno.

Il Presidente

Giuseppe Leotta